

quale dipende dal Governo, che è diretta dal ministro dell'interno. Affiderete voi a questa direzione i manicomii? Non sono io che pronunzierò, io non ho mai pronunziato, come diceva il signor Lanza.

Queste sono tutte considerazioni che io sottomettevo alla Camera perchè mi sembrava non fossero state ponderate abbastanza dalla Commissione; torno quindi a ripetere che voi non saprete come comporre la Commissione amministrativa dei manicomii, senza confondere tutte le competenze, prima di ben determinare se questi stabilimenti abbiansi a considerare quali stabilimenti governativi o locali, qualunque sia la parte che sostenga le spese di mantenimento dei medesimi.

Sfido la Commissione stessa a formulare questo articolo che riguarda la Commissione amministrativa, prima di essersi bene intesa su quella questione preliminare. Per me mi è assolutamente impossibile di formulare, non che l'articolo, l'intero capitolo, nello stato attuale della questione, ed è precisamente per non mancare alla logica, precipitando una redazione che fosse contraria ai principii che piacerà alla Commissione di professare, che io consigliava di rimandare tutto il capitolo alla stessa.

**GALVAGNO**, ministro dell'interno. Mi pare che il deputato Iosti ed io ci siamo rimandato lo stesso rimprovero. Io trovo troppo assoluti i suoi principii, ed egli trova troppo assoluti i miei.

Quando io ho parlato di carità legale, mi sono spiegato chiaro; ho detto che non credeva che il Governo dovesse incaricarsi della creazione di ospedali o di stabilimenti di questa natura, la cui creazione, finora, non fu mai a carico del Governo, perchè questi stabilimenti, i quali sono di fondazione privata, si mantengono e crescono per opera di donatori. Il Governo non c'entra per altro che per sorvegliare affinchè l'amministrazione ne sia regolare.

Alla dimanda poi, se facendo questa legge, noi facevamo una carità legale, io rispondo con fare un'indispensabile distinzione. Se il deputato Iosti mi dimanda se mi piace veramente tutta questa legge, io dico francamente di no, ma quando mi dimandi poi se mi piace la specialità di questa legge, dirò che io considero utile questa legge, inquantochè stabilisce le condizioni legali dei mentecatti, stabilisce che questi mentecatti debbono essere in certo modo curati e custoditi, ma senza determinare a carico di chi siano le spese, e questa è già una distinzione molto importante.

Questa legge può essere utile, perchè determina le precauzioni che si devono avere per giudicare della mentecaggine di un individuo; ed è appunto la mancanza di precise disposizioni a questo riguardo che ha prodotto finora dei gravissimi inconvenienti.

Egli è sotto questo aspetto che posso considerare utile questa legge e non altrimenti.

**PRESIDENTE.** Debbo far presente alla Camera che finchè dura questo stato di cose è impossibile che si venga a qualche conclusione utile, perciò prego i signori deputati a precisare le loro idee. (*Segni di adesione*)

Credo pertanto che la proposta del signor relatore Rosellini, perchè si sospenda la discussione e si rimandi a domani, sia la più conveniente, quindi la pongo ai voti. (*Bene!*)

(La Camera approva.)

**ROSELLINI**, relatore. Proporrèi ancora che la Commissione fosse convocata domani a mezzogiorno; i signori deputati che hanno preso parte alla discussione e che hanno emendamenti già presentati o da presentare potrebbero intervenire nel seno della Commissione, la quale cercherà di appianare tutte le difficoltà. (*Bene! Bravo!*)

**PRESIDENTE.** Allora sarebbe meglio che venissero alle undici.

*Molte voci.* Sì, sì, alle 11.

**PRESIDENTE.** La Commissione dunque è convocata per domani alle 11 di mattina.

**ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UN MONUMENTO NAZIONALE AL RE CARLO ALBERTO.**

**PRESIDENTE.** Si passerà ora alla discussione del progetto di legge pel monumento nazionale al Re CARLO ALBERTO che è portata all'ordine del giorno. Ne darò lettura:

« Art. 1. Sarà innalzato nella capitale del regno un monumento in memoria del magnanimo Re CARLO ALBERTO, fondatore dello Statuto e promotore dell'indipendenza italiana.

« Art. 2. Sarà a quest'oggetto istituita una Commissione di undici membri, composta nel modo seguente: ministro dei lavori pubblici presidente; tre senatori e tre deputati nominate dalle Camere, per mezzo dei rispettivi presidenti; tre membri a scelta del potere esecutivo; un membro del Consiglio municipale della città di Torino.

« Art. 3. La Commissione determinerà la natura del monumento, il luogo in cui dovrà innalzarsi, e sceglierà gli artisti ai quali verranno affidate la formazione del progetto e la sua esecuzione.

« Art. 4. La Commissione continuerà nel suo incarico, invigilando l'esecuzione dell'opera fino a che sia condotta a termine.

« Art. 5. Sarà stanziata per l'esecuzione del monumento una prima somma di L. 325,000, di cui 25,000 nel bilancio del 1850 per la formazione dei progetti, e 300,000 ripartite nei successivi bilanci del 1851 e 1852. Le somme già raccolte o da raccogliersi in seguito a qualunque spontanea offerta, potranno essere aggiunte a quelle già stanziate o da stanziarsi dal Parlamento. »

È aperta la discussione generale sul complesso della legge. Se nessuno domanda la parola, interrogo la Camera se intenda passare alla discussione degli articoli.

(La Camera decide che si passi alla discussione degli articoli.)

Darò lettura del primo articolo. (*Lo legge*)

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

L'articolo secondo è così concepito. (*Lo legge*)

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

L'articolo terzo è nei seguenti termini. (*Lo legge*)

(È approvato.)

L'articolo quarto è così concepito. (*Lo legge*)

(È approvato.)

L'articolo quinto è così concepito:

« Art. 5. Sarà stanziata per l'esecuzione del monumento una prima somma di lire 325,000, di cui 25,000 sul bilancio del 1850, per la formazione dei progetti, e 300,000 ripartite nei successivi bilanci del 1851 e 1852.

« Le somme già raccolte o da raccogliersi in seguito a qualunque spontanea offerta, potranno essere aggiunte a quelle già stanziate o da stanziarsi dal Parlamento. »

**DURANDO.** Credo che sarebbe conveniente di fare la modificazione seguente, e porre a vece del bilancio del 1850 il bilancio del 1851.

Quando si formò questo progetto, ed anche quando la Commissione fece il suo lavoro, il bilancio del 1851 era ancora da esaminarsi; ora essendo già consunto, converrà per conseguenza fare questa modificazione.